



STATUTO

Sommario

	1 Disposizioni generali	
ARTICOLI	1 Nome e sede	1
	2 Obiettivo e scopo	1
	3 Mezzi finanziari	1
	2 Titolo di Socio	
ARTICOLI	4 Adesione	1
	5 Cessazione dell'adesione	2
	6 Dimissioni ed esclusione	2
	3 Organizzazione	
ARTICOLI	7 Organi dell'Associazione	2
	8 L'Assemblea dei soci	2
	9 Il Comitato	3
	10 L'ufficio di Revisione	4
	4 Firma, responsabilità e scioglimento	
ARTICOLI	11 Diritto di firma	4
	12 Responsabilità	4
	13 Scioglimento dell'Associazione	5
	14 Entrata in vigore	5

1 Disposizioni generali

ARTICOLO 1 **Nome e sede**

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata «Associazione Il Filo» con sede presso il domicilio del presidente.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2 **Obiettivo e scopo**

L'associazione ha quale scopo la promozione della cultura, con l'organizzazione di eventi in ambito culturale, filosofico e letterario.

L'Associazione Il Filo collabora con associazioni affini.

L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

ARTICOLO 3 **Mezzi finanziari**

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- donazioni e sussidi di ogni genere
- da ogni altro bene o contributo che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

2 Titolo di socio

ARTICOLO 4 **Adesione**

Ogni persona fisica e giuridica che sostiene lo scopo dell'associazione può diventare socio.

L'adesione alla qualifica di socio con diritto di voto (socio attivo) avviene tramite pagamento della tassa sociale annuale.

Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione o a favore degli scopi previsti dall'associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto.

Le richieste d'adesione vanno inoltrate al Comitato che decide in merito all'ammissione.

ARTICOLO 5 Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa:

- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

ARTICOLO 6 Dimissioni ed esclusione

Il recesso dall'associazione è possibile alla data dell'assemblea dei soci. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Il Comitato decreta l'esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di esclusione.

Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, Il Comitato può escluderlo automaticamente.

3 Organizzazione

ARTICOLO 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di revisione

ARTICOLO 8 L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci.

Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente prima della scadenza del periodo amministrativo, di norma prima del 30 giugno.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di almeno 30 giorni con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le proposte di ulteriori affari da trattare all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro 60 giorni dalla data dell'assemblea.

Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci può avvenire per via elettronica, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato/autenticato e possa esprimersi in assemblea, ascoltare i voti degli altri partecipanti ed esercitare i propri diritti, in particolare il diritto di voto.

Tutti i partecipanti devono riunirsi contemporaneamente per via elettronica. Non è prescritto il requisito di immagine.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del Comitato
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale.
- d) scarico al Comitato
- e) elezione del/della presidente e degli altri membri di Comitato, nonché dell'Ufficio di revisione.
- f) determinazione dei contributi sociali
- g) presa di conoscenza del budget annuale
- h) presa di conoscenza del programma delle attività
- i) deliberazione sulle proposte del Comitato e dei soci
- j) modifica dello statuto
- k) decisione in merito all'esclusione di soci
- l) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sull'impiego del ricavato della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata delibera validamente, indipendentemente dal numero di soci presenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Rappresentanza: Un socio attivo può farsi rappresentare all'assemblea dei soci da un altro socio mediante procura.

Ogni socio può rappresentare al massimo due soci. La delega deve essere presentata in forma scritta o elettronica almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. Anche nel caso di una conferenza telefonica o di una videoconferenza, deve essere redatto un verbale dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 9 Il Comitato

Il Comitato è composto da almeno 3 persone, rimane in carica 2 anni. È ammessa la rielezione.

Il Comitato gestisce gli affari correnti e rappresenta l'associazione all'esterno.

Emana i regolamenti.

Può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso e ai sensi del diritto del lavoro.

Il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

All'interno del Comitato sono rappresentate le seguenti competenze:

- a) presidenza
- b) vicepresidenza
- c) finanze
- d) segretariato

Il cumulo delle cariche è possibile.

L'Assemblea dei soci nomina il presidente. Gli altri ruoli sono definiti in seno al Comitato.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Se nessun membro del Comitato richiede una deliberazione orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voto, fa stato il voto del presidente.

Le decisioni del comitato sono oggetto di un verbale firmato dal presidente e dal segretario o altro membro presente.

Ogni membro del comitato deve ricevere una copia del verbale.

Il comitato deve presentare un rapporto annuale all'assemblea generale dei soci sull'attività svolta.

Il comitato tiene la contabilità delle entrate e uscite nonché dello stato patrimoniale dell'associazione.

In linea di principio il Comitato opera a titolo onorifico e non riceve una retribuzione. Ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 10 L'ufficio di Revisione

L'Assemblea dei soci nomina un revisore dei conti o una persona giuridica, che controlli la contabilità ed esegua almeno una volta all'anno un controllo casuale.

Il revisore deve partecipare all'assemblea dei soci.

Il revisore deve verificare i conti e presentare un rapporto scritto all'assemblea generale dei soci sul bilancio e sul risultato di esercizio.

Rimane in carica 1 anno.

Può essere rieletto.

4 Firma, responsabilità e scioglimento

ARTICOLO 11 Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con il cassiere.

ARTICOLO 12 Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

ARTICOLO 13 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei due terzi dei soci attivi.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore ai due terzi dei soci attivi, una seconda assemblea deve avere luogo entro 30 giorni. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.

Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione viene devoluto a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

ARTICOLO 14 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 13 gennaio 2023 ed è entrato in vigore in questa data.

Data e luogo: 13 gennaio 2023, Massagno

La Presidente
Roberta Frugoni

Il Redattore del verbale
Lorenzo Boverat
